

Bando pubblico

per l'assegnazione di borse di studio finanziate con i fondi a destinazione vincolata del lascito testamentario del **PROF. FRANCESCO COCCO**, a favore di studenti nati o residenti in Sardegna da almeno 5 anni, neo-laureati meritevoli ma privi di mezzi economici, per la frequenza di corsi universitari di specializzazione *post lauream* A.A. 2021/22

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 15.06.2021
Approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n.620 del 20.10.2021





Bando pubblico per l'assegnazione di borse di studio finanziate con i fondi a destinazione vincolata del lascito testamentario del **Prof. Francesco Cocco**, a favore di studenti nati o residenti in Sardegna da almeno 5 anni, neo-laureati meritevoli ma privi di mezzi economici, per la frequenza di corsi universitari di specializzazione *post lauream*.

1. FINALITÀ E RISULTATI ATTESI

Con il presente Bando pubblico l'ERSU di Cagliari intende riconoscere e valorizzare gli studenti nati o residenti in Sardegna da almeno 5 anni maggiormente meritevoli attraverso l'erogazione di borse di studio per la frequenza di corsi universitari di specializzazione *post lauream*, con l'obiettivo di aumentare il livello delle competenze e di favorire il rafforzamento del capitale umano dei giovani.

Il risultato atteso collegato all'obiettivo specifico è quello di innalzare i livelli di competenza, partecipazione e successo formativo, aumentando così il numero di giovani che possono accedere a di corsi universitari di specializzazione post lauream.

2. RISORSE DISPONIBILI

Le borse di studio di cui al presente Bando sono finanziate dal lascito testamentario del Prof. Francesco Cocco, gravato da un onere di destinazione volto a finanziare borse di specializzazione post lauream a favore di giovani laureati privi di idonei mezzi economici per proseguire gli studi.

Per il presente Bando è disponibile una dotazione finanziaria complessiva pari a 150.000,00 euro per l'Anno Accademico 2021/2022. Nel caso in cui, nell'ambito del suddetto anno accademico, non dovessero essere utilizzate tutte le risorse stanziate, le eventuali economie saranno destinate ad incrementare la dotazione finanziaria per l'anno accademico 2022/23.

3. DESTINATARI – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Il presente Bando è rivolto ai giovani laureati nati o residenti in Sardegna da almeno 5 anni in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda:

- a) non aver superato i 40 anni d'età;
- b) essere nati o residenti in Sardegna da almeno 5 anni continuativi;
- c) aver conseguito, a decorrere dall'Anno Accademico 2018/19 la laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio o nuovo ordinamento) o la laurea specialistica/magistrale (secondo le regole del nuovo ordinamento) con votazione non inferiore a 100/110 o voto equivalente nel caso di titolo di studio conseguito all'estero. Nel caso di un titolo di studio conseguito all'estero, dovrà essere presentato in allegato alla domanda il provvedimento attestante l'equipollenza del titolo, secondo quanto previsto al punto 9 del presente Bando. Dovrà inoltre essere presentata in allegato alla domanda –





la documentazione attestante l'equivalenza del voto conseguito secondo quanto previsto al citato punto 9;

- d) essere disoccupati da almeno 6 mesi;
- e) aver ottenuto l'ammissione incondizionata al primo anno del corso di specializzazione prescelto nell'A.A. 2021/2022 ed essere in possesso di apposita dichiarazione rilasciata dall'Università attestante l'iscrizione, contenente gli elementi di cui al punto 9;
- f) avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE in corso di validità) non superiore a 56.000,00 euro;
- g) non essere risultati beneficiari di contributi in denaro erogati da altre istituzioni pubbliche o private, per finalità analoghe, nell'Anno Accademico di pubblicazione del Bando.

Non sono ammissibili le domande presentate da soggetti che non siano in possesso di tutti i suddetti requisiti.

4. PERCORSI FORMATIVI AMMESSI

Sono finanziabili esclusivamente, a pena di inammissibilità della domanda, i corsi universitari di specializzazione *post lauream*, nello specifico erogati da Università italiane, sia pubbliche sia private, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e da Università estere, sia pubbliche sia private, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul territorio italiano.

Sono ammessi i percorsi che prevedano una formazione parzialmente a distanza (da realizzarsi ad esempio per via telematica o mediante supporti audio) per una percentuale massima pari al 15% delle ore complessive di didattica previste.

Percentuali superiori sono ammesse esclusivamente in caso di emergenza sanitaria (es. Covid-19), appositamente documentata secondo quanto indicato al punto 5. Non potranno essere finanziati percorsi già conclusi al momento della pubblicazione del presente Bando.

5. EMERGENZA SANITARIA

Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria o nel caso in cui si verifichi una nuova emergenza sanitaria che dovesse determinare delle variazioni nell'articolazione del piano di studi per cause indipendenti dalla volontà del/la candidato/a, è ammessa la formazione a distanza.

Tale evenienza dovrà essere autocertificata dal/la candidato/a ed attestata da apposita documentazione redatta a cura dell'Università, al fine di dimostrare l'effettiva necessità della didattica a distanza come modalità imposta dall'emergenza sanitaria in corso.

La sospensione delle lezioni in presenza, qualora non venga attestata alcuna didattica a distanza, determinerà il non riconoscimento dell'indennità forfettaria di vitto e alloggio, indipendentemente dalla sede in cui si trova il/la candidato/a.





6. ATTESTAZIONE ISEE NUCLEO FAMILIARE

Il presente Bando prevede l'erogazione di borse di studio il cui importo varia in funzione della situazione economica del/la candidato/a, che sarà individuata, ai sensi della vigente normativa, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare di appartenenza è rilasciata dall'INPS - direttamente o per il tramite degli operatori abilitati (CAF etc.) - previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da parte del/la richiedente. Il/la richiedente dovrà dichiarare nella domanda l'importo dell'indicatore ISEE risultante dall'attestazione ISEE, in corso di validità, recante la dicitura "Si applica alle prestazioni per il diritto allo studio universitario" in favore del/la candidato/a, oppure, nel caso quest'ultimo/a non sia ancora in possesso dell'attestazione ISEE, dovrà dichiarare di averne fatto richiesta all'INPS e indicare la data di sottoscrizione e l'eventuale protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata a tal fine.

L'ERSU di Cagliari, in sede di istruttoria delle domande verificherà nella banca dati SII - Sistema Informativo ISEE dell'INPS - la presenza dell'attestazione e la corrispondenza con quanto autodichiarato.

Nel caso in cui l'ERSU di Cagliari, in sede di istruttoria, rilevi un ISEE di importo superiore a 56.000,00 euro la domanda sarà considerata non ammissibile.

In sede di presentazione della DSU ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, il/la candidato/a potrà dichiarare la condizione di "studente indipendente" per la quale non vengono considerati i redditi dei componenti della famiglia d'origine, in presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda. La residenza deve essere in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare d'origine;
- b) redditi complessivi derivanti da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarati, non prestato alle dipendenze di un familiare, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non sussistano entrambe le condizioni sopra elencate, il/la candidato/a sarà ritenuto a carico della famiglia; pertanto ai fini della compilazione della DSU dovranno essere presi in considerazioni i redditi dell'intero nucleo familiare.

7. IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO

La borsa di studio spettante al/la candidato/a ammesso/a nella graduatoria, prevede:

- il rimborso delle tasse di iscrizione, nella misura ed entro i limiti indicati al punto 7.1;
- il rimborso forfettario delle spese di viaggio, entro i limiti indicati al punto 7.2;
- l'erogazione di un importo forfettario mensile a copertura delle spese di vitto e alloggio riconducibili al percorso finanziato, entro i limiti esposti al punto 7.2.





L'importo della borsa di studio, entro il limite massimo di euro 25.000,00 per un biennio, varia in funzione della situazione economica del/la candidato/a, calcolata secondo i parametri ISEE del nucleo familiare di appartenenza. Pertanto, il riconoscimento dei suddetti importi avverrà entro i seguenti limiti:

- per intero, in misura del 100%, per i candidati con valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza fino a 24.000,00 euro;
- in misura del 80% per i candidati con valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza compreso tra 24.000,01 euro e 32.000,00 euro;
- in misura del 60% per i candidati con valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza compreso tra 32.000,01 euro e 48.000,00 euro;
- in misura del 30% per i candidati con valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza compreso tra 48.000,01 euro e 56.000,00 euro.

7.1 TASSE DI ISCRIZIONE

Il rimborso delle tasse di iscrizione riferite al percorso formativo finanziato è riconosciuto fino a un massimo di 10.800,00 euro nel biennio. Per poter beneficiare del rimborso delle tasse universitarie nei limiti sopraindicati, il/la candidato/a dovrà riportare nella domanda i seguenti elementi contenuti nella lettera di accettazione rilasciata dall'Università ospitante:

- l'importo complessivo delle tasse di iscrizione, distinto per ciascun anno di corso;
- la data di effettivo inizio (inteso come avvio delle attività formative in aula/aula virtuale) e di termine del percorso (conseguimento del titolo);
- la durata complessiva espressa in mesi.

Non saranno riconosciuti, né in fase istruttoria né in fasi successive, importi superiori a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione. La borsa concessa per il rimborso delle tasse di iscrizione potrà essere oggetto di decurtazione e/o riparametrazione nel caso si verifichino le condizioni previste al punto 18 "Regime sanzionatorio".

7.2 COSTI DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO

Per le spese di viaggio è riconosciuto il finanziamento forfettario una tantum fino a un massimo di euro 2.200,00 nel biennio, in funzione della distanza in Km dalla città di residenza a quella di destinazione, per un viaggio di andata e ritorno per ciascun anno di corso, da quantificare secondo la seguente tabella (Fonte: Rimborso forfettario delle spese di viaggio Programma Erasmus+, Reg. UE N. 1288/2013):

TABELLA 1 - Rimborso forfettario delle spese di viaggio

Distanza in Km dalla città di residenza alla città di destinazione	Euro A/R
0-99 Km	0
100-499 Km	180,00
500-1.999 Km	275,00





2.000-2.999 Km	360,00
3.000-3.999 Km	530,00
4.000-7.999 Km	820,00
otre 8.000 Km	1.100,00

Le distanze devono essere calcolate con il Calcolatore delle distanze previsto dal Programma Erasmus +, presente sul seguente sito:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_it

Ad esempio, per individuare il rimborso delle spese di viaggio per un cittadino residente a Cagliari (Italia) che partecipa ad un percorso formativo che si svolge a Madrid (Spagna), si dovrà:

- a) calcolare la distanza tra Cagliari e Madrid (1.101,74 km);
- b) selezionare la fascia della distanza di viaggio applicabile (nel caso di specie, 500-1999 Km, pari a 275,00 euro).

La borsa concessa per le spese di viaggio non è soggetta a decurtazione e/o riparametrazione, fatti salvi i casi di revoca totale della stessa, come previsto al punto 18 "Regime sanzionatorio".

Per i costi di vitto e alloggio riferiti al percorso formativo finanziato è riconosciuto, agli studenti che abbiano stipulato un contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, a titolo oneroso, nei pressi della sede universitaria relativa al corso di specializzazione frequentato, in un comune diverso da quello di residenza, l'importo forfettario massimo di 500,00 euro mensili, fino ad un massimo di 24 mesi consecutivi (e quindi per un importo complessivo massimo di euro 12.000,00).

L'importo mensile potrà essere riconosciuto esclusivamente se il corso prevede una frequenza in presenza non inferiore all'85% delle ore complessive di didattica previste, fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del punto 4 del presente bando. Per frequenza si intende il complesso delle attività d'aula, forme di apprendimento complementari obbligatorie (es. workshop, laboratorio, tirocinio, ecc.).

La quota mensile per vitto e alloggio potrà essere oggetto di decurtazione e/o riparametrazione nel caso si verifichino le condizioni previste al punto 18 "Regime sanzionatorio".

8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per partecipare al presente Bando i candidati, a pena di esclusione, devono presentare domanda tramite PEC ad essi intestata, a far data dal 10 novembre 2021 ed entro il giorno 10 dicembre 2021 indirizzata a ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it, utilizzando l'apposito modulo che verrà reso disponibile in allegato all'avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Ente in prossimità della data di avvio della presentazione delle domande.

Con il medesimo avviso sarà resa disponibile la modulistica prevista ai punti 9 e 17 del presente bando.





I candidati dovranno preliminarmente procedere all'accreditamento sul Portale dello Studente, con accesso dalla home page del sito dell'Ente. A tal fine devono essere in possesso delle credenziali SPID (almeno di livello 2).

La domanda prevede la compilazione delle seguenti sezioni:

- 1. Anagrafica del/la candidato/a;
- 2. Codice studente (attribuito all'atto dell'accreditamento sul Portale dello Studente);
- 3. Dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- 4. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- 5. Curriculum vitae;
- 6. Richiesta borsa di studio;
- 7. Caratteristiche percorso formativo;
- 8. Opportunità lavorative in Sardegna offerte dal percorso formativo;
- 9. Eventuali annotazioni;
- 10. Allegati;

Non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate e/o pervenute fuori termine.

9. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1. copia fronte retro leggibile di un documento di identità in corso di validità del/la candidato/a, tranne nell'ipotesi di domanda firmata digitalmente;
- 2. lettera di accettazione al corso universitario di specializzazione post lauream corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nello specifico, la lettera di accettazione, redatta secondo fac-simile "Lettera di accettazione corso universitario di specializzazione post lauream", dovrà contenere tutte le informazioni richieste nel suddetto allegato e dovrà:
 - essere compilata su carta intestata e/o riportare il timbro ufficiale dell'Università ospitante;
 - essere sottoscritta in originale dal responsabile del corso prescelto;
 - attestare l'ammissione incondizionata al corso per il quale si propone l'istanza di candidatura e la data in cui è stata ottenuta l'ammissione.

Qualora il/la candidato/a abbia indicato nella domanda informazioni non conformi alla lettera di accettazione, l'ERSU di Cagliari provvederà a rettificare d'ufficio gli elementi di valutazione, dando prevalenza a quanto dichiarato dall'Università ospitante, anche se ciò dovesse comportare la non ammissione al finanziamento;





3. Candidati con titolo di studio conseguito all'estero

Nel caso di un titolo di studio conseguito all'estero, dovrà essere presentata – in allegato alla domanda – la documentazione attestante l'equivalenza del voto conseguito; il/la candidato/a potrà presentare una dichiarazione sostitutiva della conversione, corredata di tutti gli elementi utili alla valutazione (voto originale, descrizione del sistema valutativo estero, tabelle di raffronto e formule matematiche di conversione), fermo restando il potere dell'Amministrazione di richiedere la rettifica delle dichiarazioni erronee o incomplete.

Dovrà essere inoltre presentato – in allegato alla domanda – il provvedimento attestante l'equipollenza del titolo, corredato da traduzione dello stesso e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/la candidato/a, attestante la conformità della traduzione rispetto all'originale; in caso di concessione della borsa di studio, la documentazione dovrà essere integrata con traduzione legale dei documenti presentati effettuata con perizia giurata in lingua italiana. Solo nel caso di titoli di studio conseguiti all'estero nei Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona potrà essere presentato, in alternativa al provvedimento attestante l'equipollenza del titolo, il documento attestante l'equivalenza del titolo, con specifica indicazione della durata legale del corso di studi, rilasciata dalle competenti Amministrazioni italiane, per la medesima finalità.

Tutta la documentazione presentata all'ERSU di Cagliari dovrà essere in lingua italiana o, se prodotta in lingua straniera, corredata da traduzione in lingua italiana, legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. La documentazione priva di traduzione in lingua italiana non sarà presa in considerazione.

Saranno escluse le domande di partecipazione che non contengano i sopraelencati documenti o presentate con modalità e forme diverse da quelle richieste dal presente Bando.

Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, si specifica che le dichiarazioni false o mendaci saranno punite ai sensi degli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 445/2000.

L'ERSU di Cagliari si riserva la facoltà di richiedere al/la candidato/a ulteriori documenti, in aggiunta a quelli prescritti, qualora la natura o il contenuto della documentazione allegata alla domanda lo renda necessario ai fini della valutazione.

10. ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La richiesta di annullamento della domanda di partecipazione potrà avvenire esclusivamente prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione.

Solo successivamente alla richiesta di annullamento sarà possibile inoltrare, nei giorni successivi, una nuova domanda di partecipazione, rispettando il termine di scadenza del 10 dicembre 2021.

11. PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L'esame delle domande di partecipazione sarà effettuato da apposita Commissione plurispecialistica designata dal direttore Generale, in due distinte fasi come indicato nella seguente tabella:





Fasi	Valutazione	Punteggio
Fase 1: valutazione dei requisiti oggettivi del curriculum vitae e attribuzione del punteggio	Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno valutati: a) Il voto di laurea; b) La durata degli studi; Sarà attribuita una premialità sul punteggio ove siano presenti situazioni di disagio socio-economico, tali da compromettere la prosecuzione degli studi, conseguenti ad un evento grave e documentato, verificatosi in un periodo recente e comunque non antecedente alla data di inizio dell'A.A. precedente (1 ottobre 2020) alla data di pubblicazione del Bando, che abbiano apportato una sostanziale modifica alla situazione economica familiare dello studente.	Fino ad un massimo di 40 punti
Fase 2: valutazione tecnica del percorso formativo (solo per i candidati che abbiano superato la soglia di 20 punti nella fase 1)	Sarà attribuita una premialità sul punteggio ai percorsi formativi rientranti fra le seguenti aree di specializzazione: ✓ informatica e sviluppo software; ✓ gestione aziendale e management; ✓ turismo e ricettività turistica; ✓ trasporti marittimi e navali; ✓ servizi sociali ed alla persona. Sarà inoltre valutato il grado di efficacia del percorso formativo per l'inserimento nel mondo del lavoro, al termine del medesimo.	Fino ad un massimo di 60 punti
	Totale punteggio	Max 100 punti

- la prima fase, consiste nella valutazione oggettiva delle domande di partecipazione, ed è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando sulla base delle dichiarazioni effettuate dal/la candidato/a, nonché ad accertare la completezza, correttezza e regolarità della domanda. La valutazione oggettiva consiste nell'attribuzione di punteggi oggettivi in base al curriculum vitae del candidato (art. 11.1);
- la seconda fase, alla quale avranno accesso soltanto le domande che avranno ottenuto nella prima fase un punteggio minimo pari a 20, consiste nella valutazione tecnica del percorso formativo prescelto.

11.1 ATTRIBUZIONE PUNTEGGI OGGETTIVI

Il punteggio è calcolato in modo automatico considerando i seguenti elementi:

a) voto di laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico, OPPURE laurea vecchio ordinamento. Il punteggio è attribuito in base al voto conseguito al termine del percorso formativo universitario (per





le lauree conseguite con il nuovo ordinamento si terrà quindi conto del solo voto ottenuto nel biennio specialistico o magistrale). Nei casi in cui il voto non sia espresso su base 110, la valutazione avverrà sulla base della dichiarazione di equivalenza del voto resa dal/la candidato/a;

- b) durata degli studi. Il punteggio terrà conto della durata effettiva del percorso formativo universitario complessivamente svolto dal/la candidato/a (inclusi anni fuori corso, anni di iscrizione come "ripetente" o analoghe diciture, ad esclusione di eventuali anni in cui il/la candidato/a risultasse ufficialmente non iscritto all'Università), rispetto alla durata legale prevista per il corso di studi frequentato. Per le lauree non a ciclo unico o vecchio ordinamento, la durata degli studi sarà computata sommando la durata del percorso formativo svolto durante il corso di laurea triennale con quella del percorso formativo svolto durante la laurea specialistica/magistrale, anche qualora uno o entrambi i corsi di laurea si siano svolti all'estero;
- c) premialità sul punteggio. Sarà riconosciuta ove siano presenti situazioni di disagio socio-economico, tali da compromettere la prosecuzione degli studi, conseguenti ad un evento grave e documentato, verificatosi in periodo recente e comunque non antecedente alla data di inizio dell'A.A. precedente alla data di pubblicazione del Bando, che abbiano apportato una sostanziale modifica alla situazione economica familiare dello studente, quali:
 - ✓ grave difficoltà economica della famiglia (esempio: licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero rilevante riduzione del reddito familiare);
 - ✓ modifica della situazione familiare (esempio: decesso di uno dei genitori);
 - ✓ grave difficoltà conseguente a malattia dello studente o di altro componente del nucleo familiare (o ad altre situazioni da valutare caso per caso), che abbia comportato un notevole esborso economico e/o un mancato guadagno;

TABELLA PUNTEGGI FASE 1

Voto laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico o vecchio ordinamento	Punteggio	
110 e lode	18	
da 109 a 110	16	
da 107 a 108	14	
da 105 a 106	12	
da 103 a 104	10	
da 101 a 102	8	
100	6	
inferiore a 100	Non Valutabile	
Durata degli studi	Punteggio	
entro la durata legale dal corso di laurea	12	





1 anno eccedente la durata legale	10
2 anni eccedenti la durata legale	8
3 anni eccedenti la durata legale	4
4 anni e più eccedenti la durata legale	Non Valutabile
Premialità	Punteggio
ove siano presenti situazioni di disagio socio-economico	10
Punteggio massimo fase 1	40

11.2 VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Le domande che supereranno la soglia di 20 punti nella fase di attribuzione oggettiva del punteggio della fase 1 saranno sottoposte alla valutazione della fase 2. La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 60 punti, da attribuire sulla base dei criteri di seguito descritti.

Il punteggio complessivo per ciascuna domanda sarà determinato dalla somma dei punteggi espressi dalla Commissione nelle predette due fasi.

La Commissione procederà alla valutazione delle domande in base ai criteri di selezione, specificati nella tabella seguente:

TABELLA PUNTEGGI FASE 2

	Criterio di valutazione	Punteggio
A	Attinenza della tesi di laurea al corso di specializzazione universitaria <i>post</i> lauream prescelto	da 0 a 10 punti
В	Coerenza del Curriculm vitae con il corso prescelto	da 0 a 15 punti
С	Conseguimento della laurea a ciclo unico o specialistica/magistrale in una Università Sarda	5 punti
D	Prospettive occupazionali offerte dal corso di specializzazione prescelto	da 0 a 20 punti
	Premialità	Punteggio
E	ove il corso rientri fra le aree di specializzazione individuate alla successiva lettera E)	10





Nel dettaglio:

- A. da 0 a 10 punti per l'attinenza della tesi di laurea al corso di specializzazione universitaria *post* lauream prescelto;
- B. da 0 a 15 punti per la coerenza del Curriculum vitae con il corso prescelto, da valutarsi sulla base del titolo di studio, dei tirocini formativi e di orientamento post lauream (purché di durata pari o superiore a 3 mesi e iniziati successivamente al conseguimento della laurea a ciclo unico o alla laurea specialistica/magistrale) e delle esperienze professionali pregresse certificabili attraverso un contratto di lavoro o documentazione equivalente, a condizione che tali esperienze professionali documentabili siano pari o superiori a 1 mese continuativo e che il candidato risulti disoccupato da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda. Qualora il/la candidato/a indichi due o più esperienze svolte contemporaneamente nello stesso periodo sarà considerata utile, ai fini dell'attribuzione del punteggio all'interno della stessa categoria, soltanto l'esperienza che presenti una maggior coerenza con il corso di specializzazione (salvo il caso in cui si sia trattato di attività svolte nell'ambito di contratti a tempo parziale);
- C. n. 5 punti per i candidati che hanno conseguito la laurea a ciclo unico o specialistica/magistrale o vecchio ordinamento in una Università Sarda;
- D. da 0 a 20 punti per le potenziali prospettive occupazionali del percorso formativo;
- E. premialità sul punteggio ai percorsi formativi rientranti, fra le seguenti aree di specializzazione:
 - ✓ informatica e sviluppo software;
 - ✓ gestione aziendale e management;
 - ✓ turismo e ricettività turistica;
 - ✓ trasporti marittimi e navali;
 - ✓ servizi sociali ed alla persona.

12. GRADUATORIA E CONCESSIONE

Al termine della valutazione delle domande a cura della Commissione, sarà elaborata una graduatoria delle domande ammesse. La graduatoria sarà stilata in base ai criteri di valutazione di cui al punto 11.

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà attribuita la posizione più favorevole al/la candidato/a che abbia attestato un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di importo inferiore, calcolato in relazione alla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza.

L'approvazione della graduatoria dei candidati ammessi avverrà con Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo e sarà pubblicata sul sito dell'ERSU di Cagliari e sul sito della Regione Sardegna

La pubblicazione della suddetta graduatoria sul sito internet dell'Ente sarà disposta nel rispetto della delibera n.468 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 16 giugno 2021, pubblicata in data 24/06/2021, avente ad oggetto "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed entri pubblici e privati (artt. 26 e 27 d. Lgs. n. 33/2013)", e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).





La pubblicazione della graduatoria sul sito dell'ERSU di Cagliari costituirà notifica a tutti gli interessati. Ai destinatari ammessi al finanziamento delle borse di studio, l'ERSU di Cagliari invierà una comunicazione di concessione alla casella PEC del candidato, contenente l'elenco dei documenti necessari per l'erogazione del finanziamento (accettazione della borsa di studio, traduzione legale dei documenti presentati in precedenza per i titoli di studio conseguiti all'estero effettuata con perizia giurata in lingua italiana, ecc.); tali documenti dovranno essere inviati entro il termine e con le modalità indicate nella stessa comunicazione di concessione.

Nel caso in cui il/la candidato/a non presenti tutta la documentazione richiesta entro i termini stabiliti nella nota di concessione, fatta salva la possibilità di presentazione di regolarizzazioni o controdeduzioni dell'interessato/a nei termini previsti di 10 giorni (ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990), l'Amministrazione revocherà la concessione del finanziamento. L'importo della borsa revocata potrà essere riassegnato ai candidati che seguono nella graduatoria di riferimento, previa verifica della permanenza dell'interesse alla borsa.

13. VARIAZIONI DEI PERCORSI FORMATIVI

Modifiche

Eventuali modifiche del piano di studi possono essere ammesse a condizione che non riguardino elementi che influiscano sulla valutazione del percorso ammesso.

In nessun caso sarà consentito, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sostituire il percorso prescelto con altro percorso differente da quello per il quale è stata presentata domanda. A garanzia della correttezza della valutazione e della successiva formazione delle graduatorie, la borsa di studio sarà erogata esclusivamente per il percorso per il quale sia stata presentata domanda.


Sospensioni e ritardi

Nel caso lo svolgimento del corso dovesse subire una sospensione temporanea, ritardi o comunque variazioni della durata o della data iniziale/finale indicata nella domanda, a causa di circostanze imprevedibili e oggettivamente non imputabili al/la beneficiario/a della borsa, lo stesso avrà l'obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta all'ERSU di Cagliari, allegando la comunicazione ufficiale proveniente dall'Università ospitante.

Le variazioni riguardanti le date o la durata complessiva del percorso non possono, in nessun caso, dare luogo alla corresponsione di somme in misura maggiore rispetto a quanto previsto nella domanda di partecipazione e nella lettera di accettazione. In caso di sospensioni o ritardi legati ad una emergenza sanitaria si richiama quanto previsto al punto 5 del presente Bando.

Annullamenti o soppressioni

In caso di annullamento o soppressione del corso, o qualsiasi altro evento indipendente dalla volontà del/la candidato/a che non consenta la partecipazione al percorso prescelto, la domanda perderà i requisiti di ammissibilità e, qualora sia già stata inviata la lettera di concessione, si provvederà alla revoca del finanziamento.





14. RINUNCIA ALLA BORSA DI STUDIO

Il/la beneficiario/a della borsa di studio che, successivamente all'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento, e comunque prima dell'erogazione, decida di rinunciare alla borsa di studio o alla frequenza del percorso formativo, è tenuto/a a darne immediata comunicazione formale tramite nota da trasmettere all'ERSU di Cagliari.

La comunicazione di rinuncia dovrà essere firmata dal/la candidato/a digitalmente, oppure sottoscritta in originale (in questo caso, scansionata in formato .PDF e corredata da copia fronte/retro del documento d'identità in corso di validità) ed inviata a mezzo PEC (intestata al/la candidato/a) con l'indicazione nell'oggetto della dicitura: Rinuncia borsa studio per la frequenza di corsi universitari di specializzazione post lauream, nome e cognome del/la candidato/a.

Il/la beneficiario/a, a seguito della rinuncia, decade dal beneficio della borsa di studio; ogni costo eventualmente sostenuto per il percorso formativo rimane integralmente a suo carico. A seguito della rinuncia e della conseguente revoca del finanziamento, si procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate e ad una nuova assegnazione delle risorse procedendo allo scorrimento della graduatoria.

15. COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione relativa al presente Bando (es. richiesta di annullamento della domanda, documenti richiesti per la regolarizzazione della domanda, eventuali documentazione integrativa richiesta ai fini della valutazione, modifiche o interruzioni anticipate, ecc.) deve essere tempestivamente trasmessa agli uffici dell'ERSU di Cagliari mediante PEC (intestata al/la candidato/a) all'indirizzo ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it.

Le comunicazioni inviate dovranno precisare nell'oggetto: Borsa studio per la frequenza di corsi universitari di specializzazione *post lauream* e motivo della comunicazione (ad es. variazione residenza), nome e cognome del/la candidato/a, ed essere firmate digitalmente oppure riportare la firma per esteso del/la candidato/a con allegata copia fronte/retro leggibile del documento d'identità in corso di validità.

Se la comunicazione riguarda modifiche di elementi qualificanti il percorso formativo, contenuti nella lettera di accettazione, dovrà essere allegata una comunicazione ufficiale dell'Università ospitante redatta su carta intestata.

16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

La borsa di studio sarà erogata in rate semestrali mediante accredito sul conto corrente intestato al/la beneficiario/a in via esclusiva, previa presentazione della documentazione richiesta nella lettera di concessione e nelle successive comunicazioni inviate dall'ERSU di Cagliari, con le seguenti modalità:

primo anno

a) un acconto, pari all'importo della tassa di iscrizione al primo anno, più il 20% dell'importo ammesso a finanziamento per le spese di viaggio e vitto e alloggio, se spettanti (cfr. punto 7);





 b) il saldo finale dell'importo ammesso a finanziamento per le spese di viaggio e di vitto e alloggio, se spettanti, a conclusione del percorso formativo del primo anno, previa presentazione della relazione finale sull'attività svolta;

secondo anno

- a) un acconto, pari all'importo della tassa di iscrizione al secondo anno, più il 20% dell'importo ammesso a finanziamento per le spese di viaggio e vitto e alloggio, se spettanti (cfr. punto 7)
- b) il saldo finale dell'importo ammesso a finanziamento per le spese di viaggio e di vitto e alloggio, se spettanti, a conclusione del percorso formativo del secondo anno, previa presentazione della relazione finale sull'attività svolta, e della certificazione attestante la conclusione del percorso formativo e il conseguimento del titolo finale, come previsto al punto 17.

17. RENDICONTAZIONE

Pena la revoca della borsa e la restituzione delle eventuali somme già percepite, il/la beneficiario/a della borsa di studio è tenuto ad attuare e concludere il percorso formativo per il quale ha ricevuto la borsa e ha l'obbligo di presentare all'ERSU di Cagliari ogni 6 mesi (a decorrere dalla data di inizio del percorso):

- una relazione semestrale dettagliata sull'attività svolta, sottoscritta dal/la beneficiario/a, controfirmata dal Responsabile del percorso formativo o da altro soggetto autorizzato dall'Università, redatta sulla base del fac-simile allegato all'Avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Ente;
- una certificazione di frequenza del corso redatta su carta intestata dell'Università ospitante sulla base del fac-simile allegato all'Avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Ente, e opportunamente sottoscritta in originale per esteso da soggetto autorizzato dall'Università stessa;
- eventuale documentazione attestante variazioni o modifiche del percorso (ad es. causa emergenza sanitaria).

Tale documentazione dovrà essere presentata entro 10 giorni successivi alla scadenza del semestre. In caso di mancata presentazione entro il termine indicato, l'ERSU di Cagliari ha facoltà in qualsiasi momento di procedere alla dichiarazione di decadenza della borsa di studio con riferimento al periodo a cui si riferisce la documentazione mancante. Inoltre, in occasione della prima relazione periodica, il/la beneficiario/a dovrà fornire prova dell'effettivo pagamento delle tasse di iscrizione, attraverso la presentazione di tutti i seguenti documenti:

- a) copia della ricevuta fiscale o documento equipollente rilasciato dall'Università ospitante;
- copia del bonifico bancario o altra modalità di pagamento tracciabile utilizzata per effettuare il pagamento delle tasse di iscrizione;
- c) copia dell'estratto di conto corrente/quietanza attestante l'avvenuto pagamento.

Non saranno ritenute valide, pena rimodulazione del relativo finanziamento, altre modalità di pagamento non tracciabili.





Entro 60 giorni dalla conclusione del percorso di formazione, il/la beneficiario/a ha l'obbligo di presentare all'ERSU, unitamente alla richiesta di erogazione del saldo, pena la revoca della borsa e la restituzione delle eventuali somme già percepite, la seguente documentazione:

- una relazione consuntiva sull'attività svolta durante l'intero percorso, sottoscritta dal/la beneficiario/a, controfirmata dal Responsabile del corso o da altro soggetto autorizzato dall'Università e redatta sulla base del fac-simile allegato all'Avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Ente;
- un certificato rilasciato dall'Università ospitante (o copia conforme all'originale del titolo di studio conseguito), attestante inequivocabilmente il conseguimento del titolo relativo al corso finanziato.
- Tutta la documentazione presentata ai fini dell'erogazione della borsa dovrà essere redatta in lingua italiana. Le certificazioni periodiche dell'Università dovranno essere redatte, a pena di revoca della borsa, in italiano e/o in inglese, sulla base dell'allegato all'Avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Ente;

Il titolo finale conseguito, se in lingua straniera, dovrà essere corredato da traduzione giurata in lingua italiana (si evidenzia che la falsa attestazione giurata dei fatti contenuti in una perizia costituisce reato ai sensi dell'art. 483 del codice penale).

18. REGIME SANZIONATORIO

Sospensione temporanea del percorso

Sarà applicata una decurtazione delle somme riconosciute per le spese di vitto e alloggio nel caso di eventuali assenze ingiustificate del/la beneficiario/a e/o sospensioni del percorso dipendenti dalla sua volontà, risultanti dall'Allegato 4, o da ogni ulteriore informazione e/o documentazione acquisita dall'ERSU di Cagliari. La decurtazione è fissata in 22,728 euro al giorno (500,00 euro/mese: 22 giorni/mese lavorativi) fino alla revoca totale della borsa e la restituzione di tutte le somme già erogate nei casi più gravi.

Interruzione anticipata e definitiva

Nel caso di interruzione definitiva del percorso per volontà del/la beneficiario /a, l'ERSU di Cagliari procederà alla revoca totale della borsa concessa. Nel caso di interruzione definitiva del percorso per motivi indipendenti dalla volontà del/la beneficiario /a, per una giusta causa o un giustificato motivo, purché adeguatamente espressi e documentati, si applicano le seguenti disposizioni:

- se l'interruzione avviene entro 6 mesi dalla data di effettivo inizio del corso, la borsa sarà oggetto di revoca totale e il/la beneficiario /a dovrà restituire l'intero ammontare dell'importo già percepito;
- se l'interruzione avviene successivamente al 6° mese, l'importo complessivo della borsa di studio sarà oggetto di revoca parziale e conseguente riparametrazione rispetto alla durata effettiva del percorso svolto e, ove necessario, si procederà al recupero delle maggiori somme già percepite.
 In ogni caso dovrà essere prodotta la relazione dell'Università ospitante nelle forme indicate in precedenza, pena il recupero di tutte le somme percepite.





Riparametrazione

La riparametrazione degli importi della borsa relativa al vitto e alloggio avverrà su base mensile. Nel caso di frazioni di mese, il parametro sarà arrotondato al mese inferiore.

19. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

La concessione dei benefici è incompatibile con la sussistenza di ulteriori contributi in denaro erogati dall'ERSU o da altre istituzioni pubbliche o private, per finalità analoghe, nell'anno accademico di pubblicazione del bando.

La concessione dei benefici è subordinata alla dichiarazione dell'interessato dell'inesistenza di debiti nei confronti dell'Ente, dell'Amministrazione regionale e delle sue società controllate e partecipate, dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati.

20. VERIFICHE E CONTROLLI

L'ERSU di Cagliari, anche per il tramite di soggetti delegati, si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento le opportune verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, sulla regolarità del percorso finanziato, sull'osservanza degli obblighi cui sono soggetti i destinatari e sulla regolarità della documentazione presentata. In presenza di dichiarazioni false e mendaci e riscontrate irregolarità (di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 445/2000), il finanziamento concesso sarà annullato o revocato d'ufficio, con obbligo di restituzione degli importi indebitamente percepiti da parte del/la beneficiario/a e segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza. L'ERSU di Cagliari ha facoltà di chiedere ai destinatari ogni necessario chiarimento o integrazione finalizzato al buon esito delle verifiche e dei controlli; il/la beneficiario/a della borsa di studio si impegna, con la partecipazione al presente Bando, a collaborare alle attività di verifica, controllo e monitoraggio da parte dell'ERSU di Cagliari e/o soggetti delegati, rispondendo ad ogni chiarimento ed inoltrando ogni integrazione richiesta nei termini e nei modi indicati dall'ERSU di Cagliari.

21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali comunicati attraverso la procedura informatizzata saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 o GDPR esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del procedimento oggetto del presente Bando e verranno conservati per un arco temporale non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento della finalità per la quale sono stati raccolti e trattati. I dati saranno trattati esclusivamente attraverso procedure informatizzate e conservati su server dell'ERSU di Cagliari. In qualsiasi momento, ricorrendone le condizioni, l'utente può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 o GDPR indirizzando una richiesta all'ERSU di Cagliari.

22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - PUBBLICITÀ INFORMAZIONI E SUL BANDO

Del presente Bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione:

- sul sito istituzionale dell'ERSU di Cagliari www.ersucagliari.it;
- sul sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it;





Ogni eventuale modifica o comunicazione concernente il Bando sarà pubblicizzata nelle medesime forme.

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, contattando il numero 070.66206405, nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30; il martedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Gli interessati potranno inoltre, accedendo alla propria area riservata del Portale dello Studente, presentare all'Ufficio Diritto allo Studio richieste di informazioni attraverso il servizio "ticket" attivo sul suddetto Portale, e visualizzare la risposta degli operatori al ticket inviato. Si intende con "Ticket" la richiesta di assistenza e/o la comunicazione di informazioni verso l'ERSU tracciate da un apposito sistema informatico presente all'interno dell'area riservata dello studente.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari.

23. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Bando è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

24. RICORSI

Tutti i provvedimenti amministrativi emanati dall'ERSU di Cagliari inerenti Il presente Bando potranno essere oggetto di impugnazione mediante:

- ricorso gerarchico (L.R. 31/1998 art. 21 comma 7): contro le determinazioni adottate dai dirigenti è dato ricorso al direttore generale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto; le determinazioni adottate dal direttore generale sono invece definitive e non sono suscettibili di ricorso gerarchico;
- ricorso giurisdizionale amministrativo (G.A.): avverso tutti i provvedimenti dirigenziali e del direttore generale è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario: avverso i provvedimenti dirigenziali è ammesso, in alternativa a quello giurisdizionale, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

F.to Il Direttore del Servizio Amministrativo Dott.ssa Angela Maria Porcu